



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA DI LOCALI E IMPIANTI DI
PUBBLICO SPETTACOLO E
INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART.
141/BIS DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI DI PUBBLICA
SICUREZZA**

Delibera C.S. n.78 del 27.04.2006 **

Delibera C.C. n. 9 del 24.02.2021
(** modificata)

Art. 1

Compiti della Commissione –luogo di riunione – compenso

1. La Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6.05.1940, N. 635), di seguito definita Commissione, ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, ai sensi di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, N. 773), ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

In particolare la Commissione provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
 3. Ai componenti della Commissione che non siano pubblici dipendenti spetta un compenso per ogni riunione della Commissione stessa il cui importo è fissato in € 60,00, comprensivo di ritenute previdenziali e I.V.A., ove previste.”
 4. Ai sensi dell'art. 144 del predetto Regolamento di esecuzione del TULPS, sono a carico del conduttore del locale/impianto le spese per la prima ispezione da parte della Commissione e le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. Nessun compenso è posto a carico del conduttore per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettere e) del citato Regolamento di esecuzione del TULPS ed, inoltre, per le verifiche di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In tali casi all'erogazione del compenso ai componenti la Commissione provvede direttamente il Comune.

Art. 2

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente ovvero, per ragioni di celerità, da altro componente la Commissione espressamente incaricato dal Presidente, da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r o, almeno, con messaggio via fax, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi di urgenza.

5. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico spettacolo o trattenimento ai fini della illustrazione del progetto dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Art. 3

Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Come disposto dall'art. 141, ultimo comma, del R.D. 6.05.1940, n. 635, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 4

Verifica del rispetto delle condizioni imposte

1. Come voluto dall'art. 141/bis, ultimo comma, del R.D. 6.05.1940, n. 635, il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Dei componenti così individuati fanno comunque parte un medico delegato dal dirigente medico del Distretto Socio-Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. Fatta salva la facoltà di delega di cui al comma 1, qualora ritenuto opportuno dal Presidente, ai controlli di cui allo stesso comma, partecipano tutti i componenti la Commissione.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente la Commissione, entro tre giorni dalla effettuazione.

Art. 5

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli Ingegneri o nell'albo degli Architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, relativamente alle proprie competenze, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996 e s.m.i. ("Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo").
2. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Art. 6

Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici, elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza

una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione, una volta entrato in vigore.

Art. 7

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute.In tali casi dovrà essere richiesto, tramite il Comune, l'intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 8

Formulazione del parere

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto seduta stante. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990;
E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

Art. 9

Segretario della Commissione – nomina e compiti

1. Il segretario della Commissione viene nominato dal Sindaco tra gli addetti dell'ufficio comunale competente per la materia Polizia Amministrativa. Può essere nominato, in via continuativa o volta per volta, un sostituto. In casi particolari, la verbalizzazione delle sedute della Commissione può essere svolta da un componente la Commissione, scelto dal Presidente tra i dipendenti del Comune.
2. Il segretario ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliarli in apposito registro con pagine timbrate singolarmente e numerate progressivamente.
3. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione e, qualora i componenti la stessa Commissione non ricevano copia del verbale al momento della seduta, il segretario deve inviarne copia ad ogni componente la Commissione che abbia partecipato alla seduta.

Art. 10

Assenza ai lavori della Commissione – Decadenza dall'incarico

1. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

Art. 11

Nomina di componenti tecnici, esterni al Comune

1. Gli esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco tra soggetti che siano di riconosciuta competenza ed esperienza professionale e per i quali non emergano interessi in conflitto con i compiti della Commissione, eventualmente iscritti, nei casi previsti, al rispettivo Ordine o Ruolo professionale.
2. L'incarico è rinnovabile per due sole volte e non è ulteriormente rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

Art. 12

Nomina della Commissione – Durata in carica

1. La Commissione è nominata dal Sindaco, con proprio provvedimento.
2. Essa dura in carica tre anni.
3. Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, la Commissione continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.